

## FASCICOLO INFORMATIVO

Il presente documento è redatto in ottemperanza alle disposizioni della Banca d'Italia in tema di "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari – correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti" adottato il 29.7.2009 e successive integrazioni e modificazioni e del Titolo VI del D.Lgs n. 385/1993 (Testo Unico Bancario - Tub) "Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti".

Contiene informazioni sul Mediatore Creditizio, sulle caratteristiche e sui rischi tipici della mediazione creditizia, sulle condizioni economiche e sulle principali clausole contrattuali. Viene messo a disposizione della Cliente, per la consultazione, presso ciascun locale aperto al pubblico di Prestito Più S.r.l. (di seguito solo "Prestito Più") su supporto cartaceo o su altro supporto durevole ed è accessibile presso il sito ufficiale <http://www.prestitopiusr.it/>. Il Cliente può, altresì, asportarne copia.

## INFORMAZIONI SULLE PRINCIPALI NORME DI TRASPARENZA

### Premesso che:

- Il Mediatore Creditizio è il soggetto iscritto nell'elenco tenuto dall'Organismo Agenti e Mediatori (OAM) che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma;
- Al mediatore creditizio è vietato concludere contratti di finanziamento nonché effettuare, per conto di banche o Intermediari finanziari, l'erogazione di finanziamento, inclusi eventuali anticipi di questi, ed ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante o di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito, ad eccezione della mera consegna di assegni non trasferibili integralmente compilati dalle banche o dagli Intermediari finanziari o dal cliente;
- Il mediatore creditizio non è responsabile della eventuale mancata concessione e/o erogazione alla clientela dei finanziamenti richiesti, né è responsabile nei confronti della banca;

## DIRITTI DEL CLIENTE

### Il Cliente ha il diritto:

- 1) di avere e di asportare, prima di essere vincolato dal contratto di mediazione, copia del presente Fascicolo Informativo in vigore, datato ed aggiornato, presso ciascun locale identificabile come agenzia Prestito Più aperto al pubblico, su supporto cartaceo o su supporto durevole e di averne accesso anche presso il sito ufficiale di Prestito Più (<http://www.prestitopiusr.it/>); nonché il documento contenente i tassi effettivi globali medi previsti dalla normativa antiusura; qualora il Mediatore Creditizio si avvalga di tecniche di comunicazione a distanza, il Cliente ha diritto di avere a disposizione mediante tali tecniche (documento in pdf scaricabile e stampabile) su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, la copia del Foglio Informativo nonché della Guida relativa all'operazione o al servizio offerto dal Mediatore Creditizio;
- 2) di ottenere, prima della conclusione del contratto, copia del testo del contratto di mediazione creditizia, idonea per la stipula con incluso il Documento di Sintesi; la consegna della copia non impegna le parti alla conclusione del contratto;
- 3) di ricevere copia del contratto di mediazione stipulato in forma scritta che include il documento di sintesi;
- 4) di ottenere, a proprie spese, su personale richiesta o su richiesta di colui che gli succede a qualunque titolo o su richiesta di colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni, non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente i rapporti con il Mediatore Creditizio, per singole operazioni, poste in essere negli ultimi 10 anni;
- 5) il Cliente Consumatore potrà richiedere in caso di credito immobiliare, a mezzo lettera raccomandata A/R indirizzata a Prestito Più Srl, in via Bellini 9, Cagliari (Cap 09128) o via PEC all'indirizzo [Prestitopiusr@legalmail.it](mailto:Prestitopiusr@legalmail.it), informazioni comparabili sull'ammontare delle commissioni percepite da ciascun finanziatore;
- 6) di recedere dal contratto di mediazione creditizia nei termini e secondo le modalità indicate nel contratto. Il Cliente Consumatore, nel caso contratto "a distanza" o concluso "fuori dai locali commerciali", ha il diritto di recedere, senza alcuna penalità e senza indicarne il motivo, **entro 14 giorni** dalla sottoscrizione del contratto, dandone comunicazione a Prestito Più Srl a mezzo lettera raccomandata A/R da inviare in via Bellini 9, Cagliari (Cap 09128) o mediante posta certificata, a condizione che sia confermato mediante lettera raccomandata A/R entro le quarantotto ore successive. La raccomandata si intende spedita in tempo utile se consegnata all'ufficio postale accettante entro i termini previsti dal codice o dal contratto, se diversi.
- 7) Nel caso di credito immobiliare ai consumatori di cui al Titolo VI – Capo I-bis del TUB, il finanziatore o il Mediatore Creditizio fornisce al consumatore le informazioni personalizzate necessarie per consentire il confronto delle diverse offerte di credito sul mercato, valutarne le implicazioni e prendere una decisione informata in merito alla conclusione di un contratto di credito. Le informazioni personalizzate sono fornite su supporto cartaceo o su altro supporto durevole attraverso la consegna del modulo denominato «Prospetto informativo europeo standardizzato» (PIES). Il modulo è consegnato tempestivamente dopo che il consumatore ha fornito le informazioni necessarie circa le sue esigenze, la sua situazione finanziaria e le sue preferenze in conformità all'articolo 120-undecies, comma 1 del TUB, e comunque in tempo utile, prima che il consumatore sia vincolato da un contratto di credito o da un'offerta. Le informazioni aggiuntive che il finanziatore o il mediatore creditizio debba o voglia fornire al consumatore sono riportate in un documento distinto. Quando al consumatore è proposta un'offerta vincolante per il finanziatore, l'offerta è fornita su supporto cartaceo o su altro supporto durevole e include la bozza del contratto di credito; essa è accompagnata dalla consegna del modulo denominato «**Prospetto informativo europeo standardizzato**» (PIES) se: a) il modulo non è stato fornito in precedenza al consumatore; o b) le caratteristiche dell'offerta sono diverse dalle informazioni contenute nel modulo denominato «Prospetto informativo europeo standardizzato» (PIES) precedentemente fornito. Il finanziatore o il Mediatore Creditizio fornisce al consumatore chiarimenti adeguati sui contratti di credito ed eventuali servizi accessori proposti, in modo che questi possa valutare se il contratto di credito e i servizi accessori proposti siano adatti alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria.
- 8) Diversamente, nel caso in cui il prodotto offerto rientri nell'ambito del cosiddetto "**credito ai consumatori**" di cui al Titolo VI – Capo II del TUB, gli obblighi di informativa pre-contrattuale sono assolti dal finanziatore o da Prestito Più attraverso la consegna gratuita al cliente, per iscritto o attraverso altro supporto durevole, del modulo contenente le "**Informazioni europee di base sul credito ai consumatori**" (c.d. SECCI, acronimo di Standard European Consumer Credit Information), ossia un modulo standardizzato che riproduce il modello di cui all'allegato II della Direttiva 2008/48/CE. Tale documento contiene, nel caso di offerta non personalizzabile, le condizioni offerte alla generalità dei clienti. Nel caso, invece, di offerta personalizzata il SECCI deve contenere le condizioni offerte al singolo consumatore tenuto conto delle informazioni o delle preferenze specifiche eventualmente manifestate dal cliente. Il modulo SECCI può rappresentare uno strumento utile alla valutazione delle alternative di finanziamento presenti sul mercato.
- 9) Adire, in caso di controversie aventi ad oggetto il contratto di mediazione creditizia o questioni allo stesso connesse, il Foro del luogo di residenza o di domicilio della Clientela se ubicati nel territorio dello Stato (salvo diversa pattuizione, riguardante espressamente il Foro di Cagliari, riportata nel contratto di mediazione).

## STRUMENTI DI TUTELA DEL CLIENTE

### Sono a tutela del Cliente:

- 1) L'obbligo della **forma scritta** del contratto di mediazione creditizia a pena di nullità;
- 2) L'obbligo, in caso di offerta svolta in luogo diverso dalla agenzia del mediatore creditizio o dalle dipendenze della stessa e prima della conclusione del contratto di mediazione creditizia, di consegnare al Cliente copia di questo Fascicolo Informativo;
- 3) L'obbligo di consegnare al Cliente, prima della conclusione del contratto di finanziamento il foglio informativo relativi alla operazione di finanziamento offerto dalla banca o dall'intermediario finanziario e, se prevista, la Guida relativa al prodotto proposto;

- 4) L'obbligo di indicare nei contratti di mediazione creditizia la provvigione ed ogni altro onere, commissione, condizioni e spese a carico del Cliente;
- 5) La nullità delle clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione delle provvigioni di mediazione creditizia, di ogni altra remunerazione e condizioni praticate nonché delle clausole che prevedono, prezzi e condizioni più sfavorevoli di quelli pubblicizzati nei fogli informativi. Comunicazione informativa sugli obblighi di comportamento cui i Mediatori Creditizi sono tenuti nei confronti dei clienti;
- 6) Prima che il cliente sia vincolato da un contratto o da un'offerta di credito, i mediatori creditizi forniscono le informazioni necessarie per consentire il confronto delle diverse offerte di credito sul mercato, al fine di prendere una decisione informata e consapevole in merito alla conclusione di un contratto di credito. Sono tenuti a proporre o consigliare contratti adeguati alle esigenze di finanziamento del cliente ed alla sua situazione finanziaria; a tal fine acquisiscono dal cliente tutte le informazioni ritenute utili. Si rammenta in ogni caso che il servizio offerto dal mediatore creditizio si limita alla messa in relazione anche attraverso attività di consulenza, di banche o intermediari finanziari determinati con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma. Tale servizio non garantisce l'effettiva erogazione del finanziamento richiesto;
- 7) L'indicazione, nell'ambito della pubblicità e degli annunci pubblicitari relativi a operazioni di finanziamento nei quali il mediatore creditizio dichiara il tasso di interesse o altre cifre concernenti il costo del finanziamento, della banca o intermediario finanziario erogante e ove previsti il tasso TAEG o ISC (l'indicatore sintetico di costo) comprensivo degli oneri di mediazione creditizia laddove inclusi nella base di calcolo.
- 8) Gli intermediari del credito non possono ricevere alcuna somma dal cliente a nessun titolo (salvo che non sia prevista una provvigione e/o un compenso per i servizi prestati a carico del cliente ed a favore del Mediatore Creditizio).
- 9) I mediatori creditizi informano il cliente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto più adeguato alle sue esigenze; nel caso di volontà espressa del cliente di acquisire comunque un contratto di finanziamento ritenuto dall'intermediario del credito non adeguato, lo informano per iscritto dei motivi dell'inadeguatezza;
- 10) I mediatori creditizi consegnano al cliente copia della documentazione precontrattuale e informativa prevista dalle disposizioni vigenti, bozza del contratto e copia di ogni altro documento sottoscritto e visionato dal cliente, come da diritto dello stesso;

### RECLAMI E TUTELA STRAGIUDIZIALE

Il Cliente può presentare reclamo in relazione al contratto di mediazione creditizia sottoscritto.

Il Reclamo dovrà essere effettuato per iscritto, mediante lettera raccomandata A/R indirizzato a Prestito Più Srl – Ufficio Reclami in via Bellini 9, Cagliari (Cap 09128) o via PEC ad entrambi gli indirizzi [reclami@prestitopiussrl.it](mailto:reclami@prestitopiussrl.it) e [Prestitopiussrl@legalmail.it](mailto:Prestitopiussrl@legalmail.it) e dovrà contenere almeno i seguenti riferimenti:

1. Nominativo/denominazione e recapiti del Cliente;
2. data del contratto di mediazione;
3. riferimenti delle persone incaricate del Mediatore Creditizio con le quali si è entrati in contatto;
4. motivazione del reclamo;
5. richiesta nei confronti del Mediatore Creditizio.

Prestito Più si impegna a rispondere entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. Naturalmente l'inoltro del reclamo non priva il cliente della facoltà di adire, in caso di controversie aventi ad oggetto il contratto di mediazione creditizia o questioni a esso connesse, il Foro di Cagliari, fatta salva l'applicazione del Foro Generale del consumatore, qualora diverso ed applicabile.

### INFORMAZIONI SUL MEDIATORE CREDITIZIO

<b>Denominazione</b>	Prestito Più Srl	<b>Sede legale</b>	via Bellini 9	<b>Località</b>	Cagliari (CA)
<b>CAP</b>	09128	<b>CF/P. Iva</b>	03745460927	<b>Cap. sociale</b>	€ 71.000,00 int. vers.
<b>PEC</b>	<a href="mailto:Prestitopiussrl@legalmail.it">Prestitopiussrl@legalmail.it</a>	<b>Telefono</b>	070/306347	<b>Fax</b>	070/4604196
<b>Contatto web:</b>	<a href="mailto:info@prestitopiussrl.it">info@prestitopiussrl.it</a>	<b>REA</b>	CA - 294590	<b>Iscrizione OAM*</b>	M497

Le presenti informazioni sono verificabili sul sito dell'OAM (Organismo degli Agenti e dei Mediatori creditizi) all'indirizzo internet "https://www.organismo-am.it".

### INFORMAZIONI SUL COLLABORATORE/DIPENDENTE CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CLIENTE

<b>Nome</b>		<b>Cognome</b>	
<b>E-mail</b>		<b>Recapito telefonico</b>	

Svolge per conto di Prestito Più, attività di contatto con il pubblico ed è iscritto negli elenchi OAM dalla stessa società di mediazione.

I presenti dati sono verificabili sul sito dell'OAM all'indirizzo internet <https://www.organismo-am.it> nella sezione "Dipendenti Collaboratori".

### CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELLA MEDIAZIONE

1. Il Mediatore Creditizio è la persona giuridica che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, Banche o Intermediari Finanziari con la potenziale Cliente al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.
2. Il Mediatore Creditizio può svolgere esclusivamente l'attività indicata al punto precedente nonché le attività connesse o strumentali e non è legato ad alcuna delle parti da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza.
3. L'esercizio professionale dell'attività di Mediazione Creditizia è subordinato all'iscrizione nell'Elenco tenuto dall' Organismo Agenti in attività finanziaria e Mediatori Creditizi, previsto dall'articolo 128-undecies del TUB ed è riservato ai soggetti in possesso dei requisiti specificati all'art.128 septies TUB ed ai loro dipendenti e collaboratori.
4. Al Mediatore Creditizio è vietato concludere contratti di finanziamento nonché effettuare, per conto di banche o intermediari finanziari, l'erogazione di finanziamenti, inclusi eventuali anticipi di questi e ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito, ad eccezione della mera consegna degli assegni non trasferibili integralmente compilati dalle banche e dagli intermediari finanziari o dal Cliente.
5. L'attività di Mediazione Creditizia non comporta alcuna garanzia in ordine alla concreta concessione ed erogazione del finanziamento richiesto, poiché le trattative e la delibera del contratto di finanziamento sono di esclusiva competenza delle banche e degli intermediari finanziari. Pertanto, il Mediatore non potrà essere ritenuto responsabile degli inadempimenti o della eventuale mancata concessione/erogazione del Finanziamento non venisse concesso.
6. I mediatori creditizi indicano, negli annunci pubblicitari e negli altri documenti destinati ai consumatori, a quale titolo operano, entro quali limiti possono svolgere la loro attività e, in particolare, se agiscono in qualità di mediatori convenzionati o non convenzionati.

### CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA MEDIAZIONE CREDITIZIA

Per il servizio svolto dal mediatore creditizio, potrà essere richiesto al cliente il pagamento di un compenso (provvigione) secondo quanto espressamente riportato nel contratto di mediazione creditizia negoziato e stipulato in forma scritta tra le parti.

I costi massimi che il Cliente può essere tenuto a sostenere sono indicati nella tabella che segue:

PROVVIGIONE DOVUTA DAL CLIENTE PER TIPOLOGIA DI FINANZIAMENTO	COMPENSO MASSIMO SUL VALORE DEL FINANZIAMENTO
Mutuo ipotecario a Cliente Consumatore	3%
Prestiti personali	0%
Cessioni del quinto e delegazioni di pagamento*	15%
ONERI	IMPORTO
<b>Spese documentate</b> (es. spese postali, bolli, visure catastali, visure protesti, etc) a carico del Cliente, indipendentemente dalla conclusione del contratto di Mediazione.	Max € 500
<b>Spese istruttoria</b>	Max € 500
<b>Penali **</b>	75% della provvigione di mediazione (minimo € 1.000; massimo € 3.000)

Il Cliente contestualmente alla comunicazione da parte del Mediatore della concessione del finanziamento da parte dell'istituto di credito o dell'intermediario finanziario e comunque entro e non oltre dieci giorni dalla suddetta comunicazione, si impegna a versare al Mediatore un importo pari alla provvigione indicata nel contratto di mediazione creditizia. La provvigione sarà ugualmente corrisposta anche nel caso in cui il finanziamento sia deliberato a condizioni diverse o per tipologia differente da quelle inizialmente richieste, a condizione che il Cliente accetti le nuove condizioni proposte.

La provvigione viene comunicata all'Istituto erogante per l'inclusione della stessa nel calcolo del TAEG/ISC (Indicatore Sintetico di Costo).

(\*) Per il prodotto **Cessione del quinto e Delegazione di pagamento** la percentuale deve intendersi calcolata sul montante lordo del finanziamento mediato, dove per montante lordo si intende l'ammontare totale del finanziamento comprensivo dell'importo erogato, degli interessi e di tutti i costi.

Il Cliente, con la firma del contratto di mediazione creditizia riguardante il prodotto cessione del quinto o delegazione di pagamento, autorizza l'istituto di credito o l'intermediario finanziario a corrispondere la somma pari all'ammontare della provvigione nella percentuale definita nel contratto di mediazione stesso direttamente al Mediatore Creditizio.

Nel caso in cui la provvigione non venga corrisposta dall'istituto di credito o dall'intermediario finanziario, il Cliente si impegna a corrispondere al Mediatore Creditizio la somma dovuta, entro e non oltre dieci giorni dalla comunicazione da parte del Mediatore Creditizio della concessione del finanziamento.

Nel caso in cui, successivamente all'approvazione del finanziamento da parte dell'istituto di credito o dell'intermediario finanziario, il Cliente si accordi con la banca o l'intermediario finanziario per non procedere con l'erogazione del finanziamento o comunque receda dal contratto o differisca i termini dell'erogazione o ancora non comunichi i propri riferimenti ai fini dell'erogazione del finanziamento il Cliente dovrà al Mediatore Creditizio a titolo di compenso per l'attività svolta e a copertura delle spese da questi sostenute la somma di **€1.000**.

La provvigione sarà ugualmente dovuta nel caso in cui il Cliente concluda l'affare con Enti Finanziatori segnalati dal Mediatore Creditizio, anche dopo la scadenza dell'incarico per un periodo successivo alla scadenza di mesi dodici.

Prestito Più dichiara di ricevere una commissione dalle Banche e dagli Intermediari Finanziari con cui opera sulla base di un accordo di convenzione e di non ricevere compensi in caso di operatività in assenza di convenzione.

L'importo della commissione non sarà portato in detrazione della provvigione pagata dal Cliente.

(\*\*) Le penali sono dovute dal Cliente al Mediatore nei seguenti casi:

- a) violazione degli obblighi di cui all'art. 5 del contratto di mediazione creditizia;
- b) rifiuto di consentire l'esecuzione dell'incarico di mediazione creditizia. In tale ipotesi Il Mediatore inoltrerà al Cliente un avviso a mezzo A/R.; decorsi otto giorni dalla ricezione, l'incarico si intenderà concluso per impossibilità della prestazione per inadempimento del Cliente.

### ULTERIORI CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO LA MEDIAZIONE CREDITIZIA

- **DURATA:** la durata del contratto di mediazione creditizia è stabilita in massimo 180 giorni dalla sottoscrizione dello stesso. Nel caso in cui, alla scadenza dei 180 giorni il cliente, attraverso l'opera di intermediazione svolta dal mediatore, abbia sottoscritto la richiesta di finanziamento all'Istituto erogante ma non abbia ancora ottenuto l'esito della stessa, la durata del contratto di mediazione creditizia si estenderà fino a conclusione dell'iter della pratica.
- **RECESSO:** il Cliente ha diritto di recedere il contratto di mediazione entro 14 giorni dalla data della stipula. In caso di recesso unilaterale da parte del Cliente, restano a suo carico le sole spese documentate eventualmente effettuate nel periodo compreso tra la sottoscrizione e il recesso del contratto.
- **ESCLUSIVA:** il contratto di mediazione creditizia viene conferito in forma esclusiva
- **FORO COMPETENTE:** per qualsiasi controversia relativa alla validità, interpretazione ed esecuzione del contratto di mediazione creditizia sarà competente in via esclusiva il Foro di Cagliari, fatta salva l'applicazione del Foro Generale del consumatore, qualora diverso ed applicabile.

### CONVENZIONI BANCARIE IN ESSERE

Il Mediatore Creditizio può operare: a) "in convenzione" con banche e intermediari finanziari sulla base di precisi accordi distributivi senza vincolo di esclusiva. In tale caso, al Cliente dovrà essere consegnata, prima della conclusione del contratto di mediazione creditizia, il foglio informativo relativo ai prodotti o ai servizi offerti e le Guide nonché il documento contenente i Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM) ai fini antiusura; B) "fuori convenzione" con banche e intermediari con cui siano state definite esclusivamente modalità di comunicazione degli eventuali oneri a carico del Cliente, da inserirsi nel calcolo del TAEG. In tal caso il Mediatore è tenuto a consegnare al Cliente il foglio informativo relativo ai prodotti o ai servizi offerti e, se prevista, la Guida.

Il cliente ha diritto a richiedere a Prestito Più informazioni comparabili sull'ammontare delle eventuali commissioni percepite da ciascun finanziatore con cui la società ha in essere convenzioni.

Prestito Più ha stipulato convenzioni sia con l'istituto **IBL Banca S.p.A.** (<https://www.iblbanca.it/trasparenza.html>) che con **Vivi Banca S.p.A.** (<https://vivibanca.it/trasparenza.php>), operando con gli altri operatori finanziari attraverso rapporti fuori convenzione.